



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 25 novembre 2009 (08.12)
(OR. en)**

16407/09

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0223 (COD)**

**ENER 405
ENV 819
CODEC 1346**

NOTA

Oggetto: DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sul rendimento energetico nell'edilizia (Rifusione)

Marcatori usati:

- testo della proposta della Commissione:
testi su sfondo bianco: testi invariati o modifiche redazionali che non dovrebbero essere
oggetto di discussione;
ombreggiato grigio: modifiche sostanziali rispetto all'atto precedente aperte alla discussione;
~~barrato doppio~~: soppressioni rispetto all'atto precedente proposte dalla Commissione;
☒ ☒ o doppia sottolineatura == : aggiunte;
- modifiche sostanziali inserite dagli organi del Consiglio:
 - soppressione: ➡ [...] ➡
 - ➡ testo aggiunto ➡

Progetto di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sul rendimento energetico nell'edilizia

(rifusione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato³,

considerando quanto segue:

¹ GU C [...], [...], pag. [...].

² GU C [...], [...], pag. [...].

³ GU C [...], [...], pag. [...].

↴ nuovo

- (1) La direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia¹ è stata modificata². Essa deve essere nuovamente sottoposta a modifiche sostanziali ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

↓ 2002/91 considerando 1 (adattato)

- ~~(1) Ai sensi dell'articolo 6 del trattato, le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie.~~

↓ 2002/91 considerando 2

- (2) Le risorse naturali, alla cui utilizzazione accorta e razionale fa riferimento l'articolo 174 del trattato, comprendono i prodotti petroliferi, il gas naturale e i combustibili solidi, che pur costituendo fonti essenziali di energia sono anche le principali sorgenti delle emissioni di biossido di carbonio.

↓ 2002/91 considerando 3

~~L'aumento del rendimento energetico occupa un posto di rilievo nel complesso delle misure e degli interventi necessari per conformarsi al protocollo di Kyoto e dovrebbe far parte integrante anche dei pacchetti di proposte volte ad assolvere agli impegni assunti in altre sedi.~~

¹ GU L 1 del 4.1.2003, pag. 65.

² Cfr. Allegato IV, parte A.

↴ nuovo

➡ Consiglio

- (3) ➡ Poiché gli edifici sono responsabili del 40% del consumo globale di energia nell'Unione europea, la ➡ [...] ➡ riduzione del consumo energetico ➡ e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili ➡ nel settore dell'edilizia ➡ costituiscono misure importanti ➡ [...] ➡ necessarie per ridurre ➡ la dipendenza energetica dell'Unione europea e ➡ le emissioni di gas serra. ➡ Unitamente ad un maggior utilizzo di energia da fonti rinnovabili, le misure adottate per ridurre il consumo di energia nell'Unione europea consentirebbero a quest'ultima di ➡ [...] ➡ conformarsi al protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ➡ (UNFCCC) e di rispettare l'impegno a lungo termine di mantenere l'aumento della temperatura globale al di sotto di 2° C nonché l'impegno di ridurre entro il 2020 le emissioni globali di gas serra di almeno il 20% al di sotto dei livelli del 1990 e del 30% in caso di accordo internazionale. ➡
- ➡ [...] ➡ La riduzione del consumo energetico ➡ e il maggior utilizzo di energia da fonti rinnovabili rappresentano ➡ [...] ➡ inoltre strumenti importanti per promuovere la sicurezza dell'approvvigionamento energetico ➡ [...] ➡ ➡ e ➡ gli sviluppi tecnologici ➡ [...] ➡ ➡ e creare ➡ opportunità occupazionali e ➡ [...] ➡ ➡ di ➡ sviluppo regionale, ➡ [...] ➡ ➡ in particolare ➡ nelle zone rurali.

↓ 2002/91 considerando 4

- (4) La gestione del fabbisogno energetico è un importante strumento che consente alla Comunità di influenzare il mercato mondiale dell'energia e quindi la sicurezza degli approvvigionamenti nel medio e lungo termine.

↓ 2002/91 considerando 5 (adattato)

⇒ nuovo

- ~~(5) Nelle conclusioni del 30 maggio 2000 e del 5 dicembre 2000 il Consiglio ha approvato il piano d'azione della Commissione sull'efficienza energetica ed ha richiesto interventi specifici nel settore dell'edilizia.~~

↴ nuovo

⇒ Consiglio

- (5) Il Consiglio europeo del marzo 2007 ha sottolineato la necessità di aumentare l'efficienza energetica nella Comunità per conseguire l'obiettivo di ridurre del 20% il consumo energetico della Comunità entro il 2020 e ha chiesto che venga data rapida e piena attuazione alle priorità definite nella comunicazione della Commissione ⇒ intitolata ⇒ "Piano d'azione per l'efficienza energetica: Concretizzare le potenzialità"¹. ⇒ [...] ⇒ Tale ⇒ piano d'azione ha identificato le principali potenzialità di risparmio energetico efficaci in termini di costi nel settore dell'edilizia. Nella sua risoluzione del 31 gennaio 2008, il Parlamento europeo ha invitato a rafforzare le disposizioni della direttiva 2002/91/CE ⇒ e, in varie occasioni, da ultimo nella risoluzione del 3 febbraio 2009 sul secondo riesame strategico della politica energetica,² ha chiesto di rendere vincolante l'obiettivo di migliorare l'efficienza energetica del 20% entro il 2020. Inoltre, la decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020,³ fissa obiettivi nazionali vincolanti di riduzione delle emissioni di CO₂ per i quali l'efficienza energetica nel settore edilizio rivestirà importanza cruciale e la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili⁴ prevede la promozione dell'efficienza energetica nel quadro dell'obiettivo vincolante di fare in modo che l'energia da fonti rinnovabili copra il 20% del consumo energetico totale dell'Unione europea entro il 2020. ⇒

¹ COM(2006) 545 definitivo.

² *Testi adottati P6_TA (2009) 0038.*

³ *GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136.*

⁴ *GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.*

- ⇒ (5 bis) (nuovo) Il Consiglio europeo del marzo 2007 ha riaffermato l'impegno della Comunità a promuovere lo sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili in tutta la Comunità approvando l'obiettivo vincolante di una quota del 20% di energia da fonti rinnovabili entro il 2020. La direttiva 2009/28/CE stabilisce un quadro comune per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili. ☺
-

↓ 2002/91 considerando 6 (adattato)

- (6) L'energia impiegata nel settore residenziale e terziario, composto per la maggior parte di edifici, rappresenta ~~oltre~~ ☒ circa ☒ il 40% del consumo finale di energia della Comunità. Essendo questo un settore in espansione, i suoi consumi di energia e quindi le sue emissioni di biossido di carbonio sono destinati ad aumentare.
-

↓ 2002/91 considerando 7 (adattato)

- (7) ~~La direttiva 93/76/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, intesa a limitare le emissioni di biossido di carbonio migliorando l'efficienza energetica (SAVE)(5), che impone agli Stati membri di elaborare, attuare e comunicare i programmi per il rendimento energetico nel settore dell'edilizia, ha iniziato a produrre notevoli benefici. Si avverte tuttavia l'esigenza di uno strumento giuridico complementare che sancisca~~ ☒ È necessario predisporre ☒ interventi più concreti al fine di realizzare il grande potenziale di risparmio energetico ☒ nell'edilizia, ☒ tuttora inattuato, e di ridurre l'ampio divario tra le risultanze dei diversi Stati membri in questo settore.

↓ 2002/91 considerando 8

~~(8) Ai sensi della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione(6), l'edificio ed i relativi impianti di riscaldamento, condizionamento ed aerazione devono essere progettati e realizzati in modo da richiedere, in esercizio, un basso consumo di energia, tenuto conto delle condizioni climatiche del luogo e nel rispetto del benessere degli occupanti.~~

↓ 2002/91 considerando 9 (adattato)

⇒ nuovo

(8) Le misure per l'ulteriore miglioramento del rendimento energetico degli edifici dovrebbero tenere conto delle condizioni climatiche e locali, nonché dell'ambiente termico interno e dell'efficacia sotto il profilo dei costi. ~~Esse non dovrebbero contravvenire ad~~ ☒ Tali misure non dovrebbero pregiudicare ☒ altre prescrizioni ~~essenziali~~ sull'edilizia quali l'accessibilità, ~~prudenza~~ ⇒ la sicurezza ⇐ e l'uso cui è destinato l'edificio.

↓ 2002/91 considerando 10 (adattato)

⇒ nuovo

➡ Consiglio

- (9) Il rendimento energetico degli edifici dovrebbe essere calcolato in base ad una metodologia, che può essere differenziata a livello ☒ nazionale e ☒ regionale ☒ e ☒ che consideri, oltre ☒ alle caratteristiche termiche ☒ ~~alla coibentazione~~, una serie di altri fattori che svolgono un ruolo di crescente importanza, come il tipo di impianto di riscaldamento e condizionamento, l'impiego di fonti di energia rinnovabili, ☒ gli elementi passivi di riscaldamento e raffreddamento, i sistemi di ombreggiamento, la qualità dell'aria interna, un'adeguata illuminazione naturale ☒ e le caratteristiche architettoniche dell'edificio. ☒ Tale metodologia dovrebbe tener conto del rendimento energetico annuale di un edificio e non essere basata unicamente sul periodo in cui il riscaldamento è necessario. ☒ ➡ Essa dovrebbe altresì tener conto delle norme europee vigenti. ➡

↓2002/91 considerando 22 (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

(10) ☒ ⇒ [...] ☹ ⇒ È di esclusiva competenza degli ☹ Stati membri ⇒ [...] ☹ fissare requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici ⇒ e degli elementi edilizi ☹. Tali requisiti andrebbero fissati in modo da conseguire un equilibrio ottimale in funzione dei costi tra gli investimenti necessari e i risparmi energetici realizzati nel ciclo di vita di un edificio ☒ ⇒, fatto salvo il diritto degli Stati membri di fissare requisiti minimi più efficienti sotto il profilo energetico dei livelli di efficienza ottimali in funzione dei costi. ☹ Occorrerebbe prevedere la possibilità ~~di un rapido adeguamento del metodo di calcolo da parte degli Stati membri delle prescrizioni minime nei confronti del progresso tecnologico~~ ☒ per gli Stati membri di sottoporre a revisione periodica i propri requisiti minimi di rendimento energetico per gli edifici in funzione del progresso tecnologico. ~~☒ per quanto riguarda, tra l'altro, le proprietà (o qualità) isolanti dei materiali di costruzione e dell'evoluzione futura degli standard.~~

⇒ (10 bis) L'obiettivo dei livelli di efficienza energetica efficaci o ottimali in funzione dei costi può giustificare in determinate circostanze, per esempio in caso di differenze climatiche, la fissazione da parte degli Stati membri di requisiti efficaci o ottimali in funzione dei costi per gli elementi edilizi che in pratica limiterebbero l'installazione di prodotti per l'edilizia conformi alle norme previste dalla legislazione comunitaria, purché tali requisiti non costituiscano un'ingiustificata barriera di mercato. ☹

➡ (10 ter) Nel fissare i requisiti di rendimento energetico per i sistemi tecnici per l'edilizia, gli Stati membri dovrebbero avvalersi, se disponibili e appropriati, di strumenti armonizzati, in particolare dei metodi di prova e di calcolo e delle classi di efficienza energetica definiti nel quadro delle misure di attuazione delle direttive 2009/125/CE e 92/75/CEE, al fine di assicurare la coerenza con iniziative correlate e ridurre per quanto possibile al minimo la potenziale frammentazione del mercato. ➡

↴ nuovo

(11) La presente direttiva si applica fatti salvi gli articoli 87 e 88 del Trattato. Pertanto la nozione di incentivo utilizzata nella presente direttiva non dovrebbe essere interpretata come inclusiva di aiuti di Stato.

↴ nuovo

⇒ Consiglio

- (12) La Commissione dovrebbe elaborare un ⇒ [...] ⇐ ⇒ quadro metodologico ⇐ comparativo che consenta di calcolare livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di rendimento energetico. Gli Stati membri dovrebbero avvalersi di tale ⇒ [...] ⇐ ⇒ quadro ⇐ per comparare i risultati del calcolo con i requisiti minimi di rendimento energetico da essi adottati. ⇒ In caso di significativa discrepanza, ossia superiore al 15%, tra il risultato del calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di rendimento energetico e i requisiti minimi di rendimento energetico in vigore, gli Stati membri dovrebbero giustificare la differenza o pianificare misure adeguate per ridurre tale discrepanza. Gli Stati membri dovrebbero determinare il ciclo di vita economico stimato di un edificio o di un elemento edilizio tenendo conto delle pratiche e dell'esperienza attuali in materia di definizione di cicli di vita economici tipici. ⇐ ⇒ [...] ⇐ ⇒ I ⇐ risultati del raffronto e i dati a tal fine utilizzati dovrebbero formare oggetto di relazioni periodiche alla Commissione. Tali relazioni dovrebbero consentire alla Commissione di valutare ⇒ e riferire ⇐ i progressi compiuti dagli Stati membri per stabilire requisiti minimi di rendimento energetico ottimali sotto il profilo dei costi ⇒ [...] ⇐.

↓ 2002/91 considerando 12 (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

⇒ [...] ⇄ (13) Gli edifici influiscono sul consumo energetico a lungo termine. Considerato il lungo ciclo di ristrutturazione degli edifici esistenti, gli edifici di nuova costruzione e gli edifici esistenti che subiscono una ristrutturazione importante dovrebbero pertanto essere assoggettati a requisiti minimi di rendimento energetico stabiliti in funzione delle locali condizioni climatiche. Dato che in genere il potenziale dell'applicazione dei sistemi energetici alternativi non è analizzato in profondità, dovrebbero essere presi in considerazione sistemi energetici alternativi per gli edifici di nuova costruzione, indipendentemente dalle loro dimensioni, in base al principio di garantire in primo luogo la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento e il raffreddamento a livelli ottimali in funzione dei costi. ⇄

↓ 2002/91 considerando 13 (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

- (14) ~~Per gli edifici che superano determinate dimensioni~~ ⇒ A prescindere dalle dimensioni degli edifici, ⇐, la una ristrutturazione importante ~~dovrebbe essere considerata~~
⊠ costituisce ⊠ un'opportunità di migliorare il rendimento energetico mediante misure efficaci sotto il profilo dei costi. ~~Ristrutturazioni importanti si hanno quando il costo totale della ristrutturazione connesso con le murature esterne e/o gli impianti energetici quali il riscaldamento, la produzione di acqua calda, il condizionamento d'aria, la ventilazione e l'illuminazione è superiore al 25% del valore dell'edificio, escluso il valore del terreno sul quale questo è situato, o quando una quota superiore al 25% delle murature esterne dell'edificio viene ristrutturata.~~ ⇒ Per motivi di efficienza economica dovrebbe essere possibile limitare i requisiti minimi di rendimento energetico alle parti ristrutturate che risultano più rilevanti per il rendimento energetico dell'edificio. ⇐ ⇒ Gli Stati membri possono scegliere di definire una "ristrutturazione importante" in termini di percentuale della superficie dell'involucro dell'edificio oppure in termini di valore dell'edificio. Se uno Stato membro decide di definire una ristrutturazione importante in termini di valore dell'edificio, si possono utilizzare valori quali il valore attuariale o il valore attuale in base al costo di ricostruzione, escluso il valore del terreno sul quale l'edificio è situato. ☺

↓ 2002/91 considerando 11

- ~~(11) La Commissione intende sviluppare ulteriormente norme quali la EN 832 e la prEN 13790, anche per quanto riguarda i sistemi di condizionamento d'aria e l'illuminazione.~~

↓ nuovo

⇒ Consiglio

- (15) È necessario istituire misure volte ad aumentare il numero di edifici il cui rendimento energetico sia ancora più elevato di quello previsto dai requisiti minimi vigenti, ⇒ riducendo in tal modo sia il consumo energetico sia le emissioni di biossido di carbonio. ☹ A tal fine gli Stati membri dovrebbero elaborare piani nazionali intesi ad aumentare il numero di edifici ⇒ a energia quasi zero ☹ ⇒ [...] ☹ e provvedere alla trasmissione regolare di tali piani alla Commissione.

➡ (15 bis) Sono in corso di istituzione o di adeguamento strumenti finanziari comunitari e altri provvedimenti con l'obiettivo di incentivare misure legate all'efficienza energetica. Tali strumenti finanziari a livello comunitario comprendono, tra l'altro, il regolamento n. 397/2009 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, volto a consentire maggiori investimenti a favore dell'efficienza energetica nell'edilizia abitativa, il partenariato pubblico-privato su un'iniziativa europea per "edifici efficienti sul piano energetico", volta a promuovere le tecnologie verdi e lo sviluppo di sistemi e materiali ad alta efficienza energetica in edifici nuovi o ristrutturati, l'iniziativa CE - Banca europea per gli investimenti (BEI) per il finanziamento dell'energia sostenibile nell'Unione europea, volta a consentire, tra l'altro, investimenti per l'efficienza energetica, il "fondo Marguerite" guidato dalla BEI, il fondo europeo 2020 per l'energia, il cambiamento climatico e le infrastrutture, la direttiva 2009/47/CE del Consiglio relativa alle aliquote IVA ridotte, lo strumento dei fondi strutturali e di coesione JEREMIE (risorse europee congiunte per le micro, le piccole e le medie imprese), lo strumento di finanziamento per l'efficienza energetica, il programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP), comprendente il programma "Energia intelligente per l'Europa II" incentrato specificamente sull'eliminazione di barriere di mercato connesse all'efficienza energetica e all'energia rinnovabile mediante ricorso, per esempio, allo strumento di assistenza tecnica ELENA (assistenza energetica europea a livello locale), il Patto dei sindaci, il programma per l'innovazione e l'imprenditorialità, il programma 2010 di sostegno alle politiche in materia di TIC, il settimo programma quadro di ricerca. Anche la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) fornisce finanziamenti allo scopo di incentivare misure legate all'efficienza energetica. ➡

- ➡ (15 ter) Gli strumenti finanziari comunitari dovrebbero essere utilizzati per concretizzare gli obiettivi della presente direttiva, senza tuttavia sostituire le misure nazionali. In particolare, dovrebbero essere utilizzati al fine di fornire mezzi di finanziamento adeguati e innovativi per favorire gli investimenti in misure di efficienza energetica. Essi potrebbero svolgere un ruolo importante nello sviluppo di fondi, strumenti o meccanismi nazionali, regionali e locali, per l'efficienza energetica che consentano di concedere tali possibilità di finanziamento ai proprietari immobiliari privati, alle piccole e medie imprese e alle società di servizi energetici (ESCO). ©
- ➡ (15 quater) Al fine di fornire informazioni adeguate alla Commissione, gli Stati membri dovrebbero redigere un elenco delle misure esistenti e proposte, anche di carattere finanziario, diverse da quelle richieste dalla presente direttiva ma che promuovono gli obiettivi di quest'ultima. L'elenco delle misure esistenti e proposte degli Stati membri può comprendere, in particolare, misure finalizzate a ridurre le attuali barriere giuridiche e di mercato e ad incoraggiare investimenti e/o altre attività per accrescere l'efficienza energetica di edifici nuovi ed esistenti, così contribuendo potenzialmente alla riduzione della povertà energetica. Dette misure potrebbero includere, ma senza necessariamente limitarsi ad essi, l'assistenza e consulenza tecnica gratuita o sovvenzionata, sovvenzioni dirette, programmi di prestiti sovvenzionati o prestiti a tasso agevolato, programmi di aiuti e programmi di garanzia dei prestiti; gli enti pubblici e le altre istituzioni preposti alla concessione di tali misure di carattere finanziario potrebbero collegare l'applicazione delle stesse al rendimento energetico indicato e alle raccomandazioni contenute negli attestati di certificazione energetica. ©

↴ nuovo

- (16) Al fine di limitare gli oneri di comunicazione degli Stati membri, dovrebbe essere possibile integrare le relazioni prescritte dalla presente direttiva nei piani d'azione in materia di efficienza energetica previsti all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio¹. In ogni Stato membro il settore pubblico dovrebbe svolgere un ruolo esemplare in materia di rendimento energetico nell'edilizia; i piani nazionali dovrebbero pertanto fissare obiettivi più ambiziosi per gli edifici occupati da enti pubblici.

↴ nuovo

➡ Consiglio

- (17) Ai potenziali acquirenti e locatari di un edificio ➡ [...] ➡ o di un'unità immobiliare ➡ dovrebbero essere forniti, nell'attestato di certificazione energetica, dati corretti sul rendimento energetico dell'edificio e consigli pratici per migliorare tale rendimento. ➡ Può essere utili condurre campagne d'informazione per incoraggiare ulteriormente i proprietari e locatari a migliorare il rendimento energetico del loro edificio o della loro unità immobiliare.

¹ GU L 114 del 27.4.2006, pag. 64.

I proprietari e locatari di edifici commerciali dovrebbero altresì essere incoraggiati a scambiare informazioni sul consumo energetico effettivo, al fine di assicurare che siano disponibili tutti i dati per prendere decisioni informate sui miglioramenti necessari. ➡

L'attestato dovrebbe recare ➡ anche ➡ informazioni riguardanti l'incidenza effettiva degli impianti di riscaldamento e raffreddamento sul fabbisogno energetico dell'edificio, il consumo di energia primaria e le emissioni di biossido di carbonio.

- ➡ (17 bis) (nuovo) Gli enti pubblici dovrebbero dare il buon esempio e adoperarsi per attuare le raccomandazioni contenute nell'attestato di certificazione energetica. Gli Stati membri dovrebbero includere, nei loro piani nazionali, misure volte ad incitare gli enti pubblici ad adottare tempestivamente i miglioramenti in materia di efficienza energetica e ad attuare le raccomandazioni contenute nell'attestato di certificazione energetica non appena fattibile. ➡

↓ 2002/91 considerando 16 (adattato)

⇒ nuovo

☞ Consiglio

(18) ~~Il processo di certificazione può essere accompagnato da programmi per agevolare un accesso equo al miglioramento del rendimento energetico, basato su accordi tra associazioni di soggetti interessati e un organismo designato dagli Stati membri e attuato da società di servizi energetici che accettano di impegnarsi a realizzare gli investimenti prestabiliti. I progetti adottati dovrebbero essere oggetto di sorveglianza e controllo da parte degli Stati membri che dovrebbero inoltre facilitare il ricorso a sistemi incentivanti. Per quanto possibile, l'attestato dovrebbe descrivere la reale situazione dell'edificio in termini di rendimento energetico e può essere riveduto di conseguenza. Gli edifici occupati da enti pubblici o aperti al pubblico dovrebbero assumere un approccio esemplare nei confronti dell' [...] dovrebbero dare l'esempio dimostrando che gli aspetti riguardanti l'ambiente e dell'energia ☒ sono presi in considerazione; ☒ tali edifici ☒ assoggettandosi dovrebbero pertanto essere sottoposti alla certificazione energetica ad intervalli regolari. I relativi dati sulle prestazioni energetiche andrebbero resi pubblici affiggendo gli attestati in luogo visibile ☞, in particolare negli edifici di determinate dimensioni occupati da enti pubblici o aperti al pubblico come negozi e centri commerciali, supermercati, ristoranti, teatri, banche e alberghi ☞. Potrebbero inoltre essere affisse le temperature ufficialmente raccomandate per gli ambienti interni, raffrontate alle temperature effettivamente riscontrate, onde scoraggiare l'uso scorretto degli impianti di riscaldamento, condizionamento e ventilazione. Ciò dovrebbe contribuire ad evitare gli sprechi di energia e a mantenere condizioni climatiche interne confortevoli (comfort termico) in funzione della temperatura esterna.~~

↓ 2002/91 considerando 18

⇒ Consiglio

- (19) Negli ultimi anni si osserva una crescente proliferazione degli impianti di condizionamento dell'aria nei paesi ~~del sud dell'Europa~~ europei. Ciò pone gravi problemi di carico massimo, che comportano un aumento del costo dell'energia elettrica e uno squilibrio del bilancio energetico ⇒ [...] Ⓒ. ~~Dovrebbe essere accordata priorità alle strategie che contribuiscono a migliorare il rendimento termico degli edifici nel periodo estivo. Concretamente, occorrerebbe sviluppare maggiormente le tecniche di raffreddamento passivo, soprattutto quelle che contribuiscono a migliorare le condizioni climatiche interne e il microclima intorno agli edifici.~~ ⇒ Dovrebbe essere accordata priorità alle strategie che contribuiscono a migliorare il rendimento termico degli edifici durante il periodo estivo. A tal fine, occorrerebbe porre l'accento sulle misure che evitano il surriscaldamento, come l'ombreggiamento e una sufficiente capacità termica dell'opera edilizia, nonché sull'ulteriore sviluppo e applicazione delle tecniche di raffreddamento passivo, soprattutto quelle che contribuiscono a migliorare le condizioni climatiche interne e il microclima intorno agli edifici. Ⓒ
-

↓ 2002/91 considerando 14

- ~~(14) Tuttavia, il miglioramento del rendimento energetico globale di un edificio esistente non implica necessariamente una completa ristrutturazione dell'edificio e potrebbe invece limitarsi alle parti che sono più specificamente pertinenti ai fini del rendimento energetico dell'edificio e che rispondono al criterio costi/efficienza.~~

↓ 2002/91 considerando 15 (adattato)

- ~~(15) I requisiti di ristrutturazione per gli edifici esistenti non dovrebbero essere incompatibili con la funzione, la qualità o il carattere previsti dell'edificio. Dovrebbe essere possibile recuperare i costi supplementari dovuti ad una siffatta ristrutturazione entro un lasso di tempo ragionevole rispetto alla prospettiva tecnica di vita degli investimenti tramite un maggiore risparmio energetico.~~

↓ 2002/91 considerando 17

- ~~(17) Gli Stati membri possono altresì avvalersi di altri mezzi/misure, non previsti dalla presente direttiva, per promuovere un rendimento energetico maggiore. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare una buona gestione energetica, tenendo conto dell'intensità di impiego degli edifici.~~

↓ 2002/91 considerando 19 (adattato)

⇒ nuovo

☞ Consiglio

- (20) ☞ La manutenzione e l' ☞ [...] ☞ ~~manutenzione~~ ☒ ispezione ☒ regolari, da parte di personale qualificato, ~~delle caldaie e~~ degli impianti ☒ di riscaldamento e ☒ condizionamento contribuisce a garantire la corretta regolazione in base alle specifiche ~~di~~ del prodotto e quindi un rendimento ottimale sotto il profilo ambientale, energetico e della sicurezza. È opportuno sottoporre ~~il complesso dell'~~ ☒ l'intero ☒ impianto ~~termico~~ di riscaldamento ⇒ e condizionamento ad una perizia indipendente a intervalli regolari ☞ durante il suo ☞ [...] ☞ ciclo di vita ☞ [...] ☞ , ☞ [...] ☞ ☞ in particolare ☞ prima che sia oggetto di sostituzione o di interventi di miglioramento. ⇐ ~~qualora la sostituzione possa essere presa in considerazione in base a criteri di efficienza sotto il profilo dei costi.~~ ☞ Per ridurre al minimo gli oneri amministrativi gravanti sui proprietari e sui locatari degli edifici, gli Stati membri dovrebbero cercare di combinare il più possibile le ispezioni e le certificazioni. ☞
-

↓ 2002/91 considerando 20

- ~~(20) La fatturazione, per gli occupanti degli edifici, dei costi relativi al riscaldamento, al condizionamento dell'aria e all'acqua calda, calcolati in proporzione al reale consumo, potrebbero contribuire ad un risparmio energetico nel settore residenziale. Gli occupanti dovrebbero essere messi in condizione di regolare il proprio consumo di calore ed acqua calda, in quanto tali misure siano economicamente proficue.~~

↓ 2002/91 considerando 10 (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

(21) ~~L'impostazione comune~~ Un approccio comune in materia di ~~questa analisi~~

☒ certificazione energetica degli edifici e ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento ☒, ~~svolta~~ svolte da esperti qualificati e/o ☐ /o ☐ accreditati, la cui indipendenza deve essere garantita in base a criteri obiettivi, contribuirà alla creazione di un contesto omogeneo per le iniziative di risparmio energetico degli Stati membri nel settore edile e introdurrà un elemento di trasparenza sul mercato immobiliare comunitario, a beneficio dei potenziali acquirenti o locatari dell'immobile. ⇒ Al fine di garantire la qualità della certificazione energetica e dell'ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento in tutta la Comunità, ogni Stato membro dovrebbe istituire un sistema di controllo indipendente. ⇐

➡ (21 bis) (nuovo) Poiché gli enti locali e regionali sono fondamentali per l'efficace attuazione della presente direttiva, essi dovrebbero essere consultati e coinvolti, se e quando opportuno secondo la legislazione nazionale applicabile, in merito alle questioni di pianificazione, all'elaborazione di programmi di informazione, formazione e sensibilizzazione, nonché all'attuazione della direttiva a livello nazionale o regionale. Tali consultazioni possono servire anche per promuovere la fornitura ai pianificatori e agli ispettori edili locali di orientamenti adeguati per lo svolgimento delle operazioni necessarie. Gli Stati membri dovrebbero inoltre autorizzare e incoraggiare gli architetti e i pianificatori a valutare adeguatamente la combinazione ottimale di miglioramenti in materia di efficienza energetica, di impiego di energie rinnovabili e di ricorso al teleriscaldamento e teleraffrescamento in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree industriali o residenziali.

(21 ter) Gli installatori e i costruttori sono fondamentali per l'efficace attuazione della presente direttiva. Pertanto, un numero congruo di installatori e costruttori dovrebbe disporre, attraverso la formazione ed altre misure, di un adeguato livello di competenza per l'installazione e l'integrazione delle tecnologie delle energie rinnovabili e ad alta efficienza energetica richieste.

(21 quater) Gli Stati membri dovrebbero tener conto della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali per quanto riguarda il reciproco riconoscimento delle figure professionali specializzate interessate dalla presente direttiva e la Commissione dovrebbe proseguire le attività da essa svolte nel quadro del programma "Energia intelligente per l'Europa" riguardo alle linee guida e raccomandazioni concernenti le norme per la formazione delle figure professionali specializzate interessate dalla presente direttiva. ➡

↓ 2002/91 considerando 23

- (22) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹.

↓ nuovo ⇒ Consiglio

- (23) In particolare è opportuno conferire alla Commissione la facoltà di adeguare al progresso tecnico determinate parti del quadro generale illustrato nell'allegato I e definire ⇒ [...] ⇐ ⇒ un quadro metodologico per il ⇐ di calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di rendimento energetico ⇒ [...] ⇐. Dato che tali misure hanno portata generale e sono intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, esse devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 *bis* della decisione 1999/468/CE.

¹ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

↓ 2002/91 considerando 21 (adattato) ⇒ nuovo

- (24) ⇒ Poiché, a causa della complessità del settore dell'edilizia e dell'incapacità dei mercati immobiliari nazionali di rispondere in modo adeguato alle sfide in materia di efficienza energetica, gli obiettivi di miglioramento del rendimento energetico degli edifici non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere più efficacemente realizzati a livello comunitario, la Comunità può adottare disposizioni, ⇐ secondo ~~i principi~~ il principio ~~della~~ di sussidiarietà ~~e della proporzionalità~~ di cui all'articolo 5 del Trattato, ~~i principi generali e gli obiettivi della disciplina in materia di rendimento energetico devono essere fissati a livello comunitario, mentre le modalità di attuazione restano di competenza degli Stati membri, cosicché ciascuno di essi possa predisporre il regime che meglio si adatta alle sue specificità.~~ ☒ Conformemente al principio di proporzionalità di cui allo stesso articolo, ☒ ~~La presente direttiva si limita al minimo richiesto e non va al di là di~~ quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

↓ nuovo

⇒ Consiglio

- (25) L'obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto interno deve essere limitato alle disposizioni che costituiscono modificazioni sostanziali della direttiva precedente. L'obbligo di recepire le disposizioni immutate deriva dalla direttiva precedente.
- (26) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione della direttiva indicati nell'allegato III, parte B.
- ⇒ (26 bis) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento. ➡

↓ 2002/91 (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

~~Obiettivo~~ ☒ Oggetto ☒

~~L'obiettivo della~~ La presente direttiva ~~è promuovere~~ ☒ promuove ☒ il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e l'efficacia sotto il profilo dei costi.

Le disposizioni in essa contenute riguardano:

- a) il quadro generale di una metodologia per il calcolo del rendimento energetico integrato degli edifici ☒ e ☐ [...] ☐ ☐ delle unità immobiliari ☐ ☒;
- b) l'applicazione di requisiti minimi ~~in materia~~ di rendimento energetico degli edifici ☒ e ☐ [...] ☐ ☐ delle unità immobiliari ☐ di nuova costruzione ☒;
- c) l'applicazione di requisiti minimi ~~in materia~~ di rendimento energetico degli edifici esistenti ☒ ☐ [...] ☐ ☒ di grande metratura sottoposti a importanti ristrutturazioni ☐, degli elementi edilizi che fanno parte e hanno un impatto significativo sul rendimento energetico dell'involucro dell'edificio quando sono oggetto di sostituzione o di un intervento di miglioramento nonché degli strumenti tecnici per l'edilizia quando ne viene installato uno nuovo o quando se ne sottopone uno a sostituzione o ad un intervento di miglioramento. ☐

↓ nuovo

⇒ Consiglio

- d) i piani nazionali destinati ad aumentare il numero di edifici ⇒ a energia quasi zero ⇐
⇒ [...] ⇐ ;

↓ 2002/91 (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

- ~~(d)(e)~~ la certificazione energetica degli edifici ☒ o ⇒ [...] ⇐ ⇒ delle unità immobiliari ⇐ ☒; e
~~e)f)~~ l'ispezione periodica ~~delle caldaie e dei sistemi~~ degli impianti ☒ di riscaldamento e ☒
condizionamento d'aria negli edifici, ~~nonché una perizia del complesso degli impianti~~
~~termici le cui caldaie abbiano più di quindici anni;~~

↓ nuovo

- g) i sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di certificazione energetica e i rapporti di
ispezione.

↓ 2002/91 ⇒ nuovo ☞ Consiglio

Articolo 2
Definizioni

Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

- (1) "edificio": una costruzione provvista di tetto e di muri, per la quale l'energia è utilizzata per il condizionamento del clima degli ambienti interni; ~~il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità abitative a sé stanti;~~
- ☞ (1 bis) "edificio a energia quasi zero": un edificio ad altissimo rendimento energetico, determinato conformemente all'allegato I. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l'energia rinnovabile prodotta in loco o nelle vicinanze; ☹

↓ nuovo ☞ Consiglio

- (2) "sistema tecnico per l'edilizia": apparecchio tecnico per il riscaldamento, il raffreddamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda ☞ [...] ☹ ☞ _ ☹ l'illuminazione ☞ [...] ☹, o per una combinazione di tali funzioni;

↓ 2002/91 (adattato)

⇒ nuovo

~~(2)(3)~~ "rendimento energetico di un edificio": la quantità di energia ⇒, calcolata o misurata, ⇐ ~~effettivamente consumata~~ ⇒ necessaria ⇐ ~~e che si prevede che possa essere necessaria~~ per soddisfare ~~i vari bisogni connessi~~ ⇒ il fabbisogno energetico connesso ⇐ ad un uso ~~standard~~ ☒ normale ☒ dell'edificio, compresa, ~~tra gli altri in particolare~~, ☒ l'energia utilizzata per ☒ il riscaldamento, ~~il riscaldamento dell'acqua~~ la produzione di acqua calda, il raffreddamento, la ventilazione e l'illuminazione;

↓ nuovo

⇒ Consiglio

(4) "energia primaria": energia ⇒ da fonti ☹ rinnovabili e non rinnovabili che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione;

⇒ (4 bis) (nuovo) "energia da fonti rinnovabili": energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas; ☹

(5) "involucro di un edificio": gli elementi ⇒ integrati ☹ di un edificio che ne separano l'interno dall'ambiente esterno ⇒ [...] ☹;

⇒ (5 bis) "unità immobiliare": una parte, un piano o un appartamento di un edificio progettati o modificati per essere usati separatamente;

(5 ter) "elemento edilizio": un sistema tecnico per l'edilizia o un componente dell'involucro di un edificio; ☹

- (6) "ristrutturazione importante": la ristrutturazione di un edificio quando:
- a) il costo complessivo della ristrutturazione per quanto riguarda l'involucro dell'edificio o i sistemi tecnici per l'edilizia supera il 25% del valore dell'edificio, escluso il valore del terreno sul quale questo è situato, oppure
 - b) la ristrutturazione riguarda più del 25% della superficie dell'involucro dell'edificio;

⇒ gli Stati membri possono scegliere di applicare l'opzione di cui alla lettera a) o quella di cui alla lettera b); ☹

- (7) "norma europea": una norma adottata dal Comitato europeo di normazione, dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica e dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione e resa disponibile per uso pubblico;

↓ 2002/91 (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

- ~~(3)~~(8) "attestato del rendimento energetico ~~di un edificio~~": un documento riconosciuto dallo Stato membro o da una persona giuridica da esso designata, in cui figura il valore risultante dal calcolo del rendimento energetico di un edificio ☒, o ⇒ [...] ☹ ⇒ di un'unità immobiliare ☹, ☒ effettuato seguendo una metodologia ~~sulla base del quadro generale descritto nell'allegato~~ ☒ adottata in conformità dell'articolo 3 ☒;

↓ 2002/91

- ~~(4) "cogenerazione (generazione combinata di energia elettrica e termica)": la produzione simultanea di energia meccanica o elettrica e di energia termica a partire dai combustibili primari nel rispetto di determinati criteri qualitativi di efficienza energetica;~~

↴ nuovo

➡ Consiglio

- (9) "cogenerazione": la produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica;

➡ [...] ➡

➡ (10) "livello ottimale in funzione dei costi": il livello di rendimento energetico che comporta il costo più basso durante il ciclo di vita economico stimato, dove:

- il costo più basso è determinato tenendo conto dei costi di investimento legati all'energia, dei costi di manutenzione e di funzionamento (compresi i costi e i risparmi energetici, la categoria edilizia interessata e, se del caso, gli utili derivanti dalla produzione di energia e degli eventuali costi di smaltimento; e
- il ciclo di vita economico stimato è determinato da ciascuno Stato membro. Esso si riferisce al ciclo di vita economico stimato rimanente di un edificio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di rendimento energetico per un edificio nel suo complesso, oppure al ciclo di vita economico stimato di un elemento edilizio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di rendimento energetico per gli elementi edilizi;
- il livello ottimale in funzione dei costi si situa all'interno della scala di livelli di rendimento in cui l'analisi costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico è positiva; ➡

↓ 2002/91 (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

~~(5)~~(11) "sistema di condizionamento d'aria": il complesso ~~di tutti i~~ ☒ dei ☒ componenti necessari per un sistema di trattamento dell'aria ⇒ interna ⇐ ☒ ⇒ [...] ⚙ ☒ ⇒ che permette di controllare o abbassare la temperatura ⚙ ~~in cui la temperatura è controllata e può essere abbassata, eventualmente in combinazione con il controllo della ventilazione, dell'umidità e della purezza dell'aria;~~

~~(6)~~(12) "caldaia": il complesso bruciatore-focolare, che permette di trasferire ~~all'acqua~~ ⇒ a ⇒ [...] ⚙ ⇐ ⇒ fluidi ⚙ il calore prodotto dalla combustione;

~~(7)~~(13) "potenza nominale utile"(~~espressa in kW~~): la potenza termica massima ☒, espressa in kW, ☒ specificata e garantita dal costruttore come potenza che può essere sviluppata ~~all'acqua~~ in regime di funzionamento continuo rispettando i rendimenti utili indicati dal costruttore;

⇒ (14) "pompa di calore": una macchina, un dispositivo o impianto che trasferisce calore dall'ambiente naturale come l'aria, l'acqua, o la terra verso edifici o applicazioni industriali, invertendo il flusso naturale del calore in modo tale che esso passi da una minore ad una maggiore temperatura. Nel caso di pompe di calore reversibili, può anche trasferire calore dall'edificio all'ambiente naturale;

(14 bis) (nuovo) "teleriscaldamento" o "teleraffrescamento": la distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati, da una fonte centrale di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi o di processi di lavorazione; ⚙

Articolo 3

Adozione di una metodologia ☒ di calcolo del rendimento integrato degli edifici ☒

↓ PE-CO_S 3654/08 (2002/91 adattato)
(adattato)
⇒ Consiglio

Gli Stati membri applicano ~~a livello nazionale e regionale~~ una metodologia di calcolo del rendimento energetico degli edifici ~~sulla base del~~ ☒ in conformità del ☒ quadro generale ~~comune~~ di cui all'allegato I della presente direttiva. ~~La Commissione adegua i punti 1 e 2 dell'allegato al progresso tecnico, tenendo conto dei valori o delle norme applicati ai sensi della normativa nazionale. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 2.~~

↓ 2002/91 (adattato)
⇒ nuovo

Tale metodologia è ~~stabilita~~ ☒ adottata ☒ a livello nazionale o regionale.

~~Il rendimento energetico degli edifici è espresso in modo trasparente e può indicare il valore delle emissioni di CO₂.~~

↓ 2002/91 (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

Articolo 4

Fissazione di requisiti ☒ minimi ☒ di rendimento energetico

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che siano fissati requisiti minimi di rendimento energetico per gli edifici ➡ o le unità immobiliari ⚙ ⇒ al fine di raggiungere livelli ottimali in funzione dei costi ➡. Il rendimento energetico è calcolato ⚙ ⇐ ➡ [...] ⚙ in base ☒ conformemente ☒ alla metodologia di cui all'articolo 3. ➡ Il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi è effettuato conformemente al quadro metodologico di cui all'articolo 5, una volta che questo sarà stato stabilito.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano fissati requisiti minimi di rendimento energetico per gli elementi edilizi che fanno parte e hanno un impatto significativo sul rendimento energetico dell'involucro dell'edificio quando sono oggetto di sostituzione o di un intervento di miglioramento, al fine di raggiungere livelli ottimali in funzione dei costi. ⚙

Nel fissare i requisiti, gli Stati membri possono distinguere tra gli edifici già esistenti e quelli di nuova costruzione, nonché ☒ tra ☒ diverse categorie edilizie.

Tali requisiti devono tener conto delle condizioni generali del clima degli ambienti interni allo scopo di evitare eventuali effetti negativi quali una ventilazione inadeguata, nonché delle condizioni locali, dell'uso cui l'edificio è destinato e della sua età.

☞ Gli Stati membri non sono tenuti a fissare requisiti minimi di rendimento energetico che non siano efficaci sotto il profilo dei costi rispetto al ciclo di vita economico stimato. Ⓒ

I requisiti sono riveduti a scadenze regolari che non ~~dovrebbero~~ ☒ devono ☒ superare i cinque anni e, se necessario, aggiornati in funzione dei progressi tecnici nel settore dell'edilizia.

~~2. I requisiti di rendimento energetico sono applicati a norma degli articoli 5 e 6.~~

3.2. Gli Stati membri possono decidere di non fissare o di non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 per le seguenti categorie edilizie:

a) edifici ~~e monumenti~~ ufficialmente protetti come patrimonio designato o in virtù del loro particolare valore architettonico o storico, ☞ [...] Ⓒ ☞ nella misura Ⓒ in cui il rispetto ~~delle prescrizioni~~ ☒ ☞ [...] Ⓒ ☞ di determinati Ⓒ requisiti minimi di rendimento energetico ☒ implicherebbe un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto;

b) edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;

- c) fabbricati temporanei con un tempo di utilizzo ➡ [...] ⬅ non superiore a due anni, siti industriali, officine ed edifici agricoli non residenziali a basso fabbisogno energetico, nonché edifici agricoli non residenziali utilizzati in un settore disciplinato da un accordo nazionale settoriale sul rendimento energetico;
- d) edifici residenziali destinati ad essere utilizzati ➡ o ⬅ meno di quattro mesi all'anno ➡ o, in alternativa, per un periodo limitato dell'anno e con un consumo energetico previsto inferiore al 25% del consumo che risulterebbe dall'utilizzazione durante l'intero anno ⬅;
- e) fabbricati indipendenti con una metratura utile totale inferiore a 50 m².

↴ nuovo

➡ [...] ⬅

↴ nuovo

⇒ Consiglio

Articolo 5

Calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di rendimento energetico

1. La Commissione ⇒ [...] ☹ ⇒ stabilisce ☹ , entro il ⇒ [...] ☹ ⇒ 30 giugno 2011 ☹ , un ⇒ [...] ☹ ⇒ quadro metodologico ☹ comparativo per calcolare livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici ⇒ [...] ☹ ⇒ e degli elementi edilizi ☹. Il ⇒ [...] ☹ ⇒ quadro metodologico ☹ comparativo ⇒ è stabilito conformemente all'allegato III bis e ☹ distingue tra edifici di nuova costruzione ed edifici esistenti e tra diverse categorie edilizie.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di ⇒ regolamentazione con controllo ☹ di cui all'articolo ⇒ [...] ☹ ⇒ 21 ☹ , paragrafo 2.

2. Gli Stati membri calcolano livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di rendimento energetico avvalendosi del ⇒ [...] ☹ ⇒ quadro metodologico ☹ comparativo stabilito conformemente al paragrafo 1 e di parametri pertinenti, quali le condizioni climatiche ⇒ e l'accessibilità pratica delle infrastrutture energetiche ☹ , e comparano i risultati di tale calcolo con i requisiti minimi di rendimento energetico ⇒ [...] ☹ ⇒ in vigore ☹.

☞ [...] ☞ ☞ Gli Stati membri ☞ comunicano alla Commissione tutti i dati e le ipotesi utilizzati per il calcolo, nonché i risultati del calcolo stesso. I dati comunicati possono essere inclusi nei piani d'azione in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2006/32/CE. La comunicazione suddetta è trasmessa ☞ [...] ☞ alla Commissione ☞ ad intervalli regolari non superiori a cinque anni ☞. La prima comunicazione è trasmessa entro il 30 giugno ☞ [...] ☞ ☞ 2012 ☞.

3. La Commissione pubblica una relazione sui progressi compiuti dagli Stati membri per conseguire livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di rendimento energetico.

↓ 2002/91 (adattato)

☞ Consiglio

Articolo ☞ [...] ☞ ☞ 6

Edifici di nuova costruzione

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli edifici di nuova costruzione soddisfino i requisiti minimi di rendimento energetico ~~di cui~~ ☒ fissati conformemente ☒ all'articolo 4.

Per gli edifici di nuova costruzione ~~la cui metratura utile totale supera i 1 000 m²~~, gli Stati membri provvedono affinché ☒, prima dell'inizio dei lavori di costruzione, ☒ sia valutata e tenuta presente la fattibilità tecnica, ambientale ed economica ~~di~~ ☒ ☞ [...] ☞ ☞ di ☞ sistemi alternativi ☒ ☞ come quelli indicati di seguito, se disponibili ☞:

- a) sistemi di fornitura energetica decentrati basati su [...] energia da fonti rinnovabili;
 - b) cogenerazione;
 - c) teleriscaldamento o teleraffrescamento, [...] in particolare se basato interamente o parzialmente su energia da fonti rinnovabili;
 - d) pompe di calore, ~~a certe condizioni,~~
- ~~sia valutata e sia tenuta presente prima dell'inizio dei lavori di costruzione.~~

↴ nuovo
➡ Consiglio

- 2. Gli Stati membri provvedono affinché l'esame di sistemi alternativi di cui al paragrafo 1 sia chiaramente documentato [...] e disponibile a fini di verifica.
- ➡ 3. L'esame di sistemi alternativi può essere effettuato per singoli edifici, per gruppi di edifici analoghi o per tipologie comuni di edifici nella stessa area. Per quanto riguarda i sistemi di riscaldamento e raffreddamento collettivi, l'esame può essere effettuato per tutti gli edifici collegati al sistema nella stessa area.

↓ 2002/91 (adattato)

⇒ Consiglio

Articolo 67

Edifici esistenti

Gli Stati membri provvedono affinché ~~allorché edifici di metratura totale superiore a 1000 m² subiscono ristrutturazioni importanti~~, il ~~loro~~ rendimento energetico degli edifici ⇒ o di loro parti ● destinati a subire ristrutturazioni importanti sia migliorato al fine di soddisfare i requisiti minimi ☒ di rendimento energetico ☒ ⇒ fissati a norma dell'articolo 4 ● per quanto tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile.

I requisiti ⇒ si applicano all'edificio o all'unità immobiliare oggetto di ristrutturazione nel suo complesso. In aggiunta o in alternativa, i requisiti possono essere applicati agli elementi edilizi ristrutturati. ⇒ [...] ●

Gli Stati membri provvedono inoltre affinché il rendimento energetico degli elementi edilizi che fanno parte e hanno un impatto significativo sul rendimento energetico dell'involucro dell'edificio destinati ad essere oggetto di sostituzione o di un intervento di miglioramento sia migliorato al fine di soddisfare i requisiti minimi di rendimento energetico per quanto tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile. ●

Gli Stati membri ~~ricavano~~  stabiliscono  i requisiti minimi di rendimento energetico ~~sulla base dei requisiti di rendimento energetico fissati per gli edifici a norma~~ in conformità all'articolo 4.

 Gli Stati membri incoraggiano, in relazione agli edifici destinati ad una ristrutturazione importante, a valutare e tener presenti i sistemi alternativi ad alto rendimento di cui all'articolo 6, paragrafo 1, per quanto tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile. 

 nuovo

 Consiglio

Articolo 8

Sistemi tecnici per l'edilizia

1. Gli Stati membri  , al fine di ottimizzare il consumo energetico dei sistemi tecnici per l'edilizia,  stabiliscono requisiti  [...]   relativi al  rendimento energetico  [...]   globale, alla corretta installazione e alle dimensioni, alla regolazione e controllo adeguati dei  sistemi tecnici per l'edilizia installati negli edifici  esistenti .
-  Gli Stati membri possono applicare tali requisiti anche agli edifici di nuova costruzione. 

Tali requisiti ➤ [...] ➤ sono stabiliti per il ➤ caso di nuova installazione, sostituzione o ➤ [...] ➤ ➤ miglioramento ➤ di sistemi tecnici per l'edilizia e ➤ [...] ➤ ➤ si applicano per quanto tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibile ➤.

Detti requisiti riguardano ➤ [...] ➤ ➤ almeno quanto segue ➤:

- a) ➤ [...] ➤ impianti di riscaldamento;
- b) ➤ [...] ➤ sistemi di produzione di acqua calda;
- c) ➤ [...] ➤ impianti di condizionamento d'aria.

➤ d) _____ grandi impianti di ventilazione;

o una loro combinazione. ➤

➤ [...] ➤

➤ 2 bis. Gli Stati membri promuovono l'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti quando un edificio è in fase di costruzione o oggetto di una ristrutturazione importante, provvedendo a che tale promozione sia in linea con le disposizioni di cui all'allegato I, punto 2, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. Gli Stati membri possono inoltre promuovere, se del caso, l'installazione di sistemi di controllo attivo come i sistemi di automazione, controllo e monitoraggio finalizzati al risparmio energetico. ➤

Articolo 9

☞ [...] ☞ ☞ Edifici a energia quasi zero ☞

1. ☞ Gli Stati membri provvedono a che:

- a) entro il 31 dicembre 2020, tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici a energia quasi zero ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 bis, e
- b) a partire dal 31 dicembre 2018, gli enti pubblici che occupano e sono proprietari di un edificio di nuova costruzione garantiscano che tale edificio sia un edificio a energia quasi zero ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 bis. ☞

Gli Stati membri elaborano piani nazionali destinati ad aumentare il numero di edifici ☞ a energia quasi zero ☞ a energia quasi zero ☞. ☞ Tali piani nazionali possono includere obiettivi differenziati per categoria edilizia. ☞

☞ 1 bis. Gli Stati membri procedono inoltre, sulla scorta dell'esempio del settore pubblico, alla definizione di politiche e all'adozione di misure, quali obiettivi, finalizzate a incentivare la trasformazione degli edifici ristrutturati in edifici a energia quasi zero e ne informano la Commissione nei piani nazionali di cui al paragrafo 1. ☞

2. Il piano nazionale di cui al paragrafo 1 comprende, ☞ [...] ☞ ☞ tra l'altro, ☞ i seguenti elementi:

- a) l'applicazione dettagliata nella pratica, da parte degli Stati membri, della definizione di edifici a energia quasi zero, tenuto conto delle ☞ [...] ☞ ☞ rispettive condizioni nazionali, regionali o locali e con un indicatore numerico del consumo di energia primaria espresso in kWh/m² anno. I fattori di energia primaria usati per la determinazione del consumo di energia primaria possono basarsi sui valori medi nazionali o regionali annuali e tener conto delle pertinenti norme europee; ☞

- b) obiettivi intermedi ➡ [...] Ⓒ ➡ di miglioramento del rendimento energetico degli Ⓒ edifici ➡ di nuova costruzione per Ⓒ il 2015, ➡ in preparazione dell'attuazione del paragrafo 1 Ⓒ;
- c) informazioni ➡ sulle politiche e sulle misure finanziarie o di altro tipo adottate in virtù dei paragrafi 1 e 1 bis Ⓒ per promuovere gli edifici ➡ a energia quasi zero, compresi dettagli relativi ai requisiti e alle misure nazionali concernenti l'uso di energia da fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti ad una ristrutturazione importante stabiliti nell'ambito dell'articolo 13, paragrafo 4 della direttiva 2009/28/CE e degli articoli 6 e 7 della presente direttiva. Ⓒ

➡ [...] Ⓒ

➡ 4. La Commissione valuta i piani nazionali di cui al paragrafo 1, in particolare l'adeguatezza delle misure previste dagli Stati membri in relazione agli obiettivi della presente direttiva. La Commissione, tenendo pienamente conto del principio di sussidiarietà, può chiedere ulteriori informazioni specifiche in merito ai requisiti di cui ai paragrafi 1, 1 bis e 2. In tal caso, lo Stato membro interessato fornisce le informazioni richieste o propone modifiche entro nove mesi dalla richiesta della Commissione. In seguito alla valutazione, la Commissione può emettere una raccomandazione. Ⓒ

5. ➡ Entro il 31 dicembre 2012 e successivamente ogni tre anni, Ⓒ la Commissione pubblica una relazione sui progressi realizzati dagli Stati membri per aumentare il numero di edifici ➡ a energia quasi zero. Ⓒ ➡ [...] Ⓒ Sulla base di tale relazione la Commissione elabora un ➡ [...] Ⓒ ➡ piano d'azione Ⓒ e, se necessario, propone misure intese ad aumentare il numero di tali edifici ➡ e promuove migliori pratiche per quanto concerne la trasformazione efficace in termini di costi di edifici esistenti in edifici a energia quasi zero.

6. Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) in casi specifici e giustificati in cui l'analisi costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico dell'edificio interessato è negativa. Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai principi del pertinenti regimi legislativi. ©

➡ Articolo 9 bis

Incentivi finanziari e barriere di mercato

1. Nella consapevolezza dell'importanza di mettere a disposizione adeguati strumenti di finanziamento e di altro tipo per favorire il rendimento energetico degli edifici e il passaggio a edifici a energia quasi zero, gli Stati membri prendono gli opportuni provvedimenti per esaminare gli strumenti più pertinenti in considerazione delle circostanze nazionali.
2. Entro il 30 giugno 2011, gli Stati membri redigono un elenco delle misure e degli strumenti esistenti ed eventualmente proposti, anche di carattere finanziario, diversi da quelli richiesti dalle disposizioni della presente direttiva ma che promuovono gli obiettivi di quest'ultima.

Gli Stati membri aggiornano tale elenco ogni tre anni. Essi comunicano l'elenco alla Commissione, eventualmente includendolo nei piani d'azione in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 14, paragrafo 2 della direttiva 2006/32/CE.

3. La Commissione valuta se le misure esistenti e proposte figuranti nell'elenco di cui al paragrafo 2 e i pertinenti strumenti comunitari siano efficaci nel sostenere l'attuazione della presente direttiva. Sulla base di tale valutazione, e tenuto debito conto del principio di sussidiarietà, la Commissione può fornire consulenza o raccomandazioni riguardo a specifici regimi nazionali e assicurare il coordinamento con la Comunità e le istituzioni finanziarie internazionali. La Commissione può includere la sua valutazione e le eventuali consulenza e raccomandazioni nella relazione sui piani d'azione in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 14, paragrafo 5 della direttiva 2006/32/CE.
- 3 bis. Su richiesta, la Commissione fornisce, se del caso, assistenza agli Stati membri nell'elaborazione di programmi di sostegno finanziario nazionali o regionali con l'obiettivo di accrescere l'efficienza energetica degli edifici, in particolare di quelli esistenti, sostenendo lo scambio di migliori pratiche tra gli enti o organismi nazionali o regionali competenti.
4. Al fine di migliorare il finanziamento a sostegno dell'attuazione della presente direttiva e tenuto debito conto del principio di sussidiarietà, la Commissione presenta, preferibilmente entro il 2011, un'analisi concernente, in particolare:
- a) l'efficacia, l'adeguatezza del livello e l'ammontare effettivamente impiegato dei fondi strutturali e dei programmi quadro utilizzati per accrescere l'efficienza energetica degli edifici, in particolare nel settore dell'edilizia abitativa;
 - b) l'efficacia del ricorso ai fondi della BEI e di altre istituzioni finanziarie pubbliche;

c) il coordinamento dei finanziamenti comunitari e nazionali e altre forme di sostegno che possono fungere da leva per incentivare gli investimenti nell'efficienza energetica nonché l'adeguatezza di tali finanziamenti per raggiungere gli obiettivi comunitari.

Sulla base di tale analisi, e in conformità al quadro finanziario pluriennale, la Commissione può in seguito, qualora lo ritenga opportuno, presentare al Parlamento europeo e al Consiglio proposte relative a strumenti comunitari.

5. Gli Stati membri tengono conto dei livelli di rendimento energetico ottimali in funzione dei costi in sede di concessione di incentivi per la costruzione o l'esecuzione di ristrutturazioni importanti di edifici.
6. Le disposizioni della presente direttiva non ostano a che gli Stati membri offrano incentivi per edifici di nuova costruzione, ristrutturazioni o elementi edilizi che vadano oltre i livelli ottimali in funzione dei costi. ©

↓ 2002/91 (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

Articolo ~~7~~10

Attestato di certificazione energetica

~~2.1.~~ ⇒ Gli Stati membri adottano le misure necessarie per l'istituzione di un sistema di certificazione energetica degli edifici. ⇐ L'attestato di certificazione energetica ~~degli edifici~~ comprende ~~dati di riferimento, quali i valori vigenti a norma di legge e i~~ ☒ il rendimento energetico di un edificio e ☒ valori di riferimento ⇒ quali requisiti minimi di rendimento energetico ⇐ che consentano ai ~~consumatori~~ ☒ proprietari o locatari dell'edificio, o ⇒ [...] ☒ ⇒ dell'unità immobiliare ☒ , ☒ di valutare e raffrontare il rendimento energetico ⇒ [...] ☒.

⇒ L'attestato può comprendere informazioni supplementari, quali il consumo energetico annuale per gli edifici non residenziali e la percentuale di energia rinnovabile nel consumo energetico totale. ☒

2. L'attestato ~~è corredato di~~ ☒ comprende ☒ raccomandazioni per il miglioramento ➡ efficace o ottimale in funzione dei costi ☒ del rendimento energetico dell'edificio ☒ o ➡ [...] ☒ ➡ dell'unità immobiliare, a meno che manchi un ragionevole potenziale per tale miglioramento rispetto ai requisiti di rendimento energetico in vigore. ☒ ☒

Le raccomandazioni che figurano nell'attestato di certificazione energetica riguardano:

- a) le misure attuate in occasione di una ristrutturazione importante dell'involucro di un edificio o dei sistemi tecnici per l'edilizia; e
- b) le misure attuate per ➡ [...] ☒ ➡ singoli ☒ elementi ➡ [...] ☒ ➡ edilizi ☒ , a prescindere da ristrutturazioni importanti dell'involucro dell'edificio o dei sistemi tecnici per l'edilizia.

↴ nuovo
➡ Consiglio

3. Le raccomandazioni riportate nell'attestato di certificazione energetica devono essere tecnicamente fattibili per l'edificio considerato ➡ [...] ☒ ➡ e possono fornire una stima dei tempi di ritorno o dei costi-benefici rispetto al ciclo di vita economico. ☒

4. L'attestato di certificazione energetica deve precisare se il proprietario o locatario può ottenere informazioni più particolareggiate ➤ [...] ➤, anche per quanto riguarda l'efficacia in termini di costi delle ➤ raccomandazioni formulate ➤ [...] ➤ nell'attestato ➤. ➤ La valutazione dell'efficacia in termini di costi deve essere basata su una serie di condizioni standard, quali la valutazione del risparmio energetico, i prezzi dell'energia e una stima preliminare dei costi. ➤ Esso reca inoltre informazioni sui provvedimenti da adottare per attuare le raccomandazioni. ➤ Al proprietario o locatario possono essere fornite anche altre informazioni su aspetti correlati, quali diagnosi energetiche o incentivi di carattere finanziario o di altro tipo e possibilità di finanziamento. ➤

➤ 5. Fatte salve le norme nazionali, gli Stati membri incoraggiano gli enti pubblici a tener conto del ruolo guida che dovrebbero svolgere nel settore del rendimento energetico degli edifici, tra l'altro attuando le raccomandazioni riportate nell'attestato di certificazione energetica rilasciato per gli edifici di cui sono proprietari entro il suo periodo di validità. ➤

⇒ 5. ⇐ La certificazione per ➤ [...] ➤ le unità immobiliari ➤ può fondarsi:

⇒ a) ⇐ su una certificazione comune dell'intero edificio ➤ [...] ➤, ovvero

⇒ b) ⇐ sulla valutazione di un ➤ [...] ➤ un'altra unità immobiliare con le stesse caratteristiche energetiche ➤ rappresentativa dello stesso condominio.

↓ nuovo

⇒ Consiglio

6. La certificazione delle abitazioni monofamiliari può fondarsi sulla valutazione di un altro edificio rappresentativo che sia simile per struttura, dimensione e rendimento energetico effettivo, sempre che l'esperto che rilascia l'attestato sia in grado di garantire tale corrispondenza.

7. La validità dell'attestato ⇒ di rendimento energetico ⇐ è di dieci anni al massimo.

⇒ 7 bis. (nuovo) Entro il 2011, la Commissione, in consultazione con i settori interessati, adotta un sistema comune volontario a livello di Unione europea per la certificazione del rendimento energetico degli edifici non residenziali. Tale misura è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 3. Gli Stati membri sono incoraggiati a riconoscere o ad avvalersi di tale sistema, ovvero ad avvalersene in parte adattandolo alle circostanze nazionali. ⇐

↓ 2002/91 (adattato)

Articolo 11

⌘ Rilascio dell'attestato di certificazione energetica ⌘

↴ nuovo

⇒ Consiglio

⇒ [...] ⇐

⇒ 1. Gli Stati membri provvedono affinché un attestato di certificazione energetica sia rilasciato:

a) per gli edifici, o per unità immobiliari, costruiti, venduti o affittati ad un nuovo locatario; e

b) per gli edifici in cui una metratura utile totale di oltre 500 m2 è occupata da enti pubblici e aperta al pubblico. Cinque anni dopo [la data di entrata in vigore di cui all'articolo 25], questa soglia di 500 m2 è abbassata a 250m2.

L'obbligo di rilasciare un attestato di certificazione viene meno quando un attestato rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia o alla presente direttiva, per l'edificio o l'unità immobiliare interessati sia disponibile e valido.

2. Gli Stati membri dispongono che, in caso di costruzione, vendita o locazione di edifici o unità immobiliari, l'attestato di certificazione energetica o copia dello stesso sia presentato ai potenziali acquirenti o locatari o trasmesso all'acquirente o al nuovo locatario.

2 bis In caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, gli Stati membri possono disporre, in deroga all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, che il venditore fornisca una valutazione del suo futuro rendimento energetico, in tal caso, l'attestato di certificazione energetica è rilasciato entro la fine della costruzione dell'edificio. ⇐

↴ nuovo

⇒ Consiglio

⇒ [...] ⇐

⇒ 3. Gli Stati membri dispongono che, in caso di vendita o locazione di:

- edifici aventi un attestato di certificazione energetica;
- unità immobiliari in edifici aventi un attestato di certificazione energetica; e
- unità immobiliari aventi un attestato di certificazione energetica,

l'indicatore di rendimento energetico che figura nell'attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare, secondo il caso, sia riportato in tutti gli annunci dei media commerciali.

4. Le disposizioni del presente articolo sono attuate conformemente alle norme nazionali applicabili in materia di comproprietà o proprietà comune. ⇐

↓ 2002/91 (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

5. Gli Stati membri possono escludere le categorie ☒ di edifici ☒ di cui all'articolo 4, paragrafo 2, dall'applicazione ~~del presente paragrafo~~ dei paragrafi 1, 2, 3 e 4.

~~L'obiettivo degli attestati di certificazione è limitato alla fornitura di informazioni e qualsiasi effetto di tali attestati in termini di procedimenti giudiziari o di altra natura sono decisi conformemente alle norme nazionali.~~

⇒ 6. I possibili effetti di tali attestati in termini di eventuali procedimenti giudiziari sono decisi conformemente alle norme nazionali. ☹

Articolo 12

☒ Affissione dell'attestato di certificazione energetica ☒

3.1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che negli edifici ☹ per i quali è stato rilasciato un attestato di certificazione energetica in conformità dell'articolo 11, paragrafo 1 ☹ ~~la~~ in cui una metratura utile totale ~~supera~~ di oltre ~~1000~~ ☒ ☹ [...] ☹ ☹ 500 ☹ ☒ m² è occupata da enti pubblici ☹ e aperta al pubblico ☹ ~~e da enti che forniscono servizi pubblici a un ampio numero di persone e sono pertanto frequentati spesso da tali persone un~~ ☒ l' ☒ attestato di certificazione energetica sia affisso in un luogo chiaramente visibile per il pubblico ~~risalente a non più di dieci anni prima.~~

⇒ Cinque anni dopo [la data di entrata in vigore di cui all'articolo 25], questa soglia di 500 m² è abbassata a 250 m². ☹

⇓ nuovo

⇒ Consiglio

2. Gli Stati membri ⇒ dispongono ☹ ⇒ [...] ☹ che negli edifici per i quali è stato rilasciato un attestato di certificazione energetica in conformità dell'articolo 11, paragrafo 1, in cui una metratura utile totale di oltre ⇒ [...] ☹ ⇒ 500 ☹ m² è aperta al pubblico, l'attestato di certificazione energetica sia affisso in un luogo chiaramente visibile per il pubblico.

⇒ 2 bis Le disposizioni del presente articolo non comprendono l'obbligo di affiggere le raccomandazioni contenute nell'attestato di certificazione energetica. ☹

↓ 2002/91 (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

~~2. Per i suddetti edifici può essere chiaramente esposta la gamma delle temperature raccomandate e reali per gli ambienti interni ed eventualmente le altre grandezze meteorologiche pertinenti.~~

Articolo 813

Ispezione ~~delle caldaie~~ ⇒ degli impianti di riscaldamento ⇐

~~Al fine di ridurre il consumo energetico e i livelli di emissione di biossido di carbonio, gli Stati membri:~~

1. Gli Stati membri ~~o a)~~ adottano le misure necessarie per prescrivere ispezioni periodiche ➡ delle parti accessibili ⚙ degli impianti ➡ utilizzati per il ⚙ ➡ [...] ⚙ riscaldamento ➡ degli edifici, quali il generatore di calore, l'impianto di controllo e la pompa o le pompe di circolazione ⚙ dotati di caldaie ~~alimentate con combustibili liquidi o solidi non rinnovabili con~~ aventi una potenza nominale utile ~~compresa tra i~~ ☒ per il riscaldamento di ambienti superiore a ☒ 20 kW ~~ed i 100 kW~~. ☒ L'ispezione ☒ include una valutazione del rendimento della caldaia e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell'edificio. ~~Tali ispezioni possono essere effettuate anche su caldaie che utilizzano altri combustibili.~~ ➡ La valutazione del dimensionamento della caldaia non va ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche all'impianto di riscaldamento in questione o con riguardo al fabbisogno termico dell'edificio. Gli Stati membri possono, ridurre la frequenza di tali ispezioni o alleggerirle, secondo il caso, in presenza di un sistema di monitoraggio e controllo elettronico. ⚙

↴ nuovo

➡ Consiglio

2. Gli Stati membri possono fissare frequenze di ispezione diverse in funzione del tipo e della potenza nominale utile ➡ [...] ⚙ dell'impianto di riscaldamento. ➡ [...] ⚙ tenendo conto dei costi che comporta l'ispezione dell'impianto di riscaldamento e del risparmio energetico previsto che potrebbe derivarne.

↓ 2002/91

⇒ nuovo

- ⇒ 3. Gli impianti di riscaldamento dotati di ⇐ caldaie la cui potenza nominale utile è superiore a 100 kW sono ispezionati almeno ogni due anni.

Per le caldaie a gas, questo periodo può essere esteso a quattro anni.

↓ nuovo

⇒ Consiglio

~~Per gli impianti termici dotati di caldaie di potenza nominale utile superiore a 20 kW e di età superiore a quindici anni, gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione una tantum dell'impianto termico complessivo. Sulla scorta di tale ispezione, che include una valutazione del rendimento della caldaia e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell'edificio, gli esperti forniscono alle utenze una consulenza in merito alla sostituzione della caldaia, ad altre modifiche dell'impianto termico o a soluzioni alternative; ovvero~~

~~b)~~ ⇒ 4. ⇐ ⇒ ~~☞ [...]~~ ☹ ☞ Come alternativa all'opzione di cui ☹ ai paragrafi 1, 2 e 3 gli Stati membri possono decidere di adottare ⇐ ~~adottano~~ ⇒ provvedimenti ⇐ atti ad assicurare che sia fornita agli utenti una consulenza in merito alla sostituzione delle caldaie, ad altre modifiche dell'impianto di riscaldamento o a soluzioni alternative ~~, che possono comprendere ispezioni intese~~ al fine di valutare l'efficienza e il corretto dimensionamento della caldaia. L'impatto globale di tale approccio ~~dovrebbe~~ ⇒ deve ⇐ essere ~~sostanzialmente~~ ☞ [...] ☹ equivalente a quello di cui ☞ [...] ☹ ai paragrafi ☞ 1, ☹ 2 e 3.

Gli Stati membri che ~~si avvalgono di questa formula~~ decidono ⇒ di applicare le misure di cui al primo comma ⇐ presentano ⇒ alla Commissione, entro il 30 giugno 2011, ⇐ una relazione sull'equipollenza tra ⇒ tali misure e le misure previste ai paragrafi 1, 2 e 3. La relazione suddetta è trasmessa alla Commissione ogni tre anni. Essa può essere inclusa nei piani d'azione in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2006/32/CE. ⇐ ~~con scadenza biennale l'approccio da essi adottato.~~

☞ 5. Una volta ricevuta la relazione nazionale da uno Stato membro sull'applicazione dell'opzione di cui al paragrafo 4, la Commissione può chiedere ulteriori informazioni specifiche in merito ai requisiti e all'equivalenza delle misure di cui al paragrafo 4. In tal caso, lo Stato membro interessato presenta le informazioni richieste o propone modifiche entro nove mesi. ☹

↓ 2002/91

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

Articolo ~~9~~14

Ispezione ~~dei sistemi~~ degli impianti di condizionamento d'aria

1. ~~Al fine di ridurre il consumo energetico e le emissioni di biossido di carbonio,~~ Gli Stati membri stabiliscono le misure necessarie affinché ~~i sistemi~~ ⇒ le parti accessibili degli ☹ ⇒ [...] ☹ impianti di condizionamento d'aria la cui potenza nominale utile è superiore a 12 kW vengano periodicamente ispezionati. L'ispezione contempla una valutazione dell'efficienza ~~del sistema~~ dell'impianto di condizionamento e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno di ~~condizionamento~~ raffreddamento dell'edificio. ~~Viene data alle utenze un'opportuna consulenza in merito ai possibili miglioramenti o alla sostituzione del sistema di condizionamento ovvero a soluzioni alternative.~~ ⇒ La valutazione del dimensionamento non va ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche a tale impianto di condizionamento o con riguardo al fabbisogno di raffreddamento dell'edificio. ☹

⇒ Gli Stati membri possono ridurre la frequenza di tali ispezioni o alleggerirle, secondo il caso, in presenza di un sistema di monitoraggio e controllo elettronico. ☹

↴ nuovo

➡ Consiglio

2. Gli Stati membri possono fissare frequenze di ispezione diverse in funzione del tipo e della potenza nominale utile dell'impianto di condizionamento d'aria ➡ [...] ➡ tenendo conto dei costi che comporta l'ispezione dell'impianto di condizionamento e del risparmio energetico previsto che potrebbe derivarne.

➡ 2bis. Nel definire le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri garantiscono, per quanto economicamente e tecnicamente fattibile, che le ispezioni siano eseguite conformemente alle ispezioni degli impianti di riscaldamento ed altri sistemi tecnici di cui all'articolo 14 della presente direttiva e all'ispezione in materia di perdite di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.¹

2ter Come alternativa all'opzione di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono decidere di adottare misure atte ad assicurare che sia fornita agli utenti una consulenza in merito alla sostituzione degli impianti di condizionamento d'aria o ad altre modifiche degli stessi, che possono includere ispezioni per valutare l'efficienza e il corretto dimensionamento dell'impianto di condizionamento d'aria. L'impatto globale di tale approccio deve essere equivalente a quello derivante dalle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

¹ **GU L 161 del 14.6.2006, pag. 1.**

Gli Stati membri che decidono di applicare le misure di cui al primo comma presentano alla Commissione [entro il 30 giugno 2011] una relazione sull'equivalenza tra tali misure e le misure previste ai paragrafi 1 e 2. Gli Stati membri trasmettono dette relazioni alla Commissione ogni tre anni. Esse possono essere incluse nei piani d'azione per l'efficienza energetica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2006/32/CE.

Una volta ricevuta la relazione nazionale da uno Stato membro sull'applicazione dell'opzione di cui al paragrafo 2ter, la Commissione può chiedere ulteriori informazioni specifiche in merito ai requisiti e all'equivalenza delle misure di cui al paragrafo 2ter. In tal caso, lo Stato membro interessato presenta le informazioni richieste o propone modifiche entro nove mesi. ☹

↴ nuovo
☹ Consiglio

Articolo 15

Rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria

1. ☹ [...] ☹ ☹ È elaborato un ☹ rapporto di ispezione ☹ dopo ogni ispezione di un impianto ☹ ☹ [...] ☹ di riscaldamento ☹ [...] ☹ ☹ o ☹ condizionamento d'aria. ☹ Il rapporto di ispezione ☹ ☹ [...] ☹ ☹ contiene il risultato dell'ispezione effettuata in conformità degli articoli 13 o 14 e comprende raccomandazioni atte a migliorare il rendimento energetico dell'impianto ispezionato in modo economicamente conveniente. ☹

☹ [...] ☹

⇒ Le raccomandazioni possono essere basate su Ⓒ ⇒ [...] Ⓒ un raffronto del rendimento energetico dell'impianto ispezionato con quello ⇒ [...] Ⓒ del migliore impianto disponibile realizzabile e ⇒ [...] Ⓒ di un impianto di tipo analogo in cui tutti i componenti presentano il livello di rendimento energetico richiesto dalla normativa applicabile;

⇒ [...] Ⓒ ⇒ 2. Ⓒ Il rapporto di ispezione è trasmesso dall'ispettore al proprietario o locatario dell'edificio.

↓ 2002/91 (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

Articolo ~~10~~ 16

Esperti indipendenti

Gli Stati membri si assicurano che la certificazione ⇒ energetica ⇐ degli edifici e ~~l'elaborazione delle raccomandazioni che la corredano nonché~~ l'ispezione ~~delle caldaie e dei sistemi~~ degli impianti di ⇒ riscaldamento e ⇐ condizionamento d'aria vengano effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati e ⇒ Ⓒ o Ⓒ riconosciuti, ~~qualora operino~~ operanti come ~~imprenditori individuali~~ ⇒ lavoratori autonomi ⇐ o come ~~impiegati dipendenti~~ di enti pubblici o di ⇒ [...] Ⓒ ⇒ imprese private Ⓒ.

↓ nuovo

⇒ Consiglio

Il riconoscimento degli esperti è effettuato tenendo conto della loro competenza ⇒ [...] Ⓒ.

➤ Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico informazioni concernenti la formazione e l'accreditamento. Gli Stati membri provvedono affinché siano messi a disposizione del pubblico elenchi periodicamente aggiornati di esperti qualificati e/o accreditati o elenchi periodicamente aggiornati di società che offrono i servizi di questo tipo di esperti. ☹

↓ nuovo
➤ Consiglio

Articolo 17

Sistema di controllo indipendente

1. Gli Stati membri provvedono affinché ➤ [...] ☹ ➤ siano ☹ istituiti ➤ [...] ☹ sistemi di controllo indipendenti in conformità dell'allegato II per gli attestati di certificazione energetica e i rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria. ➤ Gli Stati membri possono istituire sistemi distinti per il controllo degli attestati di certificazione energetica e per il controllo dei rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria. ☹

2. Gli Stati membri possono delegare l'attuazione del sistema di controllo indipendente.

Qualora decidano di avvalersi di questa possibilità, gli Stati membri si accertano che il sistema di controllo indipendente sia attuato in conformità dell'allegato II.

3. Gli Stati membri dispongono che gli attestati di certificazione energetica e i rapporti di ispezione di cui al paragrafo 1 siano ➤ [...] ☹ o messi a disposizione delle autorità competenti o degli organismi ➤ [...] ☹ che ne facciano richiesta.

↓ 2002/91 ⇒ Consiglio

Articolo ~~18~~18

Revisione

La Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo ~~14~~21, valuta la presente direttiva ⇒ entro il 1° gennaio 2017 ☹ alla luce dell'esperienza acquisita ⇒ e dei progressi compiuti ☹ nel corso della sua applicazione e, se necessario, presenta proposte ⇒ [...] ☹.

~~a) eventuali misure complementari relative alla ristrutturazione degli edifici di superficie utile totale inferiore a 1000 m²;~~

⇒ [...] ☹

↓ nuovo ⇒ Consiglio

Articolo 19

Informazione

⇒ 1. ☹ Gli Stati membri adottano le misure necessarie per informare ~~gli utilizzatori~~ ⇒ i proprietari o i locatari ⇐ di edifici ⇒ o ⇒ [...] ☹ ⇐ ⇒ unità immobiliari ☹ sui diversi metodi e sulle diverse prassi che contribuiscono a migliorare il rendimento energetico.

↓ nuovo

⇒ Consiglio

⇒ 2. ◉ In particolare, gli Stati membri forniscono ai proprietari o locatari di edifici informazioni sugli attestati di rendimento energetico e sui rapporti di ispezione, anche per quanto riguarda le loro finalità e i loro obiettivi, sulle misure atte a migliorare il rendimento energetico degli edifici in modo economicamente conveniente e ⇒ [...] ◉ ⇒ all'occorrenza sugli strumenti ◉ finanziari ⇒ [...] ◉ ⇒ disponibili per migliorare il rendimento energetico degli edifici. ◉

↓ 2002/91 (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

Su richiesta ⇒ degli Stati membri ◉, la Commissione ⇒ li ◉ assiste ⇒ [...] ◉ nella realizzazione di ~~queste~~ campagne di informazione ⇒ ai fini del primo e secondo comma ⇐, che possono essere oggetto di programmi comunitari.

⇒ 4. Gli Stati membri garantiscono consulenza e formazione per i responsabili dell'attuazione della presente direttiva. Le iniziative di consulenza e formazione trattano dell'importanza di migliorare il rendimento energetico e consentono di valutare la combinazione ottimale di miglioramenti in materia di efficienza energetica, di impiego di energie rinnovabili e di utilizzo di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree industriali o residenziali. ◉

➡ 5. Si invita la Commissione a migliorare costantemente i suoi servizi d'informazione, in particolare il portale europeo *Build up*, sito Web dedicato al tema dell'efficienza energetica in edilizia e rivolto ai cittadini, professionisti e autorità, istituito per assistere gli Stati membri nella loro opera d'informazione e di sensibilizzazione. Le informazioni presentate in questo sito Web possono contenere collegamenti con la pertinente legislazione comunitaria e nazionale, regionale e locale, collegamenti a siti Web EUROPA che presentano piani d'azione nazionali in materia di efficienza energetica, collegamenti agli strumenti finanziari disponibili, nonché a buone pratiche esemplari a livello nazionale, regionale e locale. Nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), la Commissione continua ad offrire i suoi servizi d'informazione e ad intensificarli ulteriormente allo scopo di agevolare l'utilizzo di fondi disponibili fornendo assistenza e informazioni sulle possibilità di finanziamento alle parti interessate, compresi gli enti nazionali, regionali e locali, tenendo conto delle ultime modifiche al quadro regolamentare. ➡

➡ Articolo 19bis

Consultazione

Per facilitare l'efficace attuazione della direttiva, gli Stati membri consultano le parti interessate coinvolte, comprese le autorità locali e regionali, conformemente alla legislazione nazionale applicabile e ove opportuno. Tale consultazione riveste particolare importanza per l'applicazione delle disposizioni degli articoli 9 e 19. ➡

↓ nuovo

Articolo 20

Adeguamento ~~del contesto~~ ⇨ dell'allegato I al progresso tecnico ⇨

~~Le parti 1 e 2 dell'allegato I sono rivedute a scadenze regolari, non inferiori a due anni.~~

↓ PE-CO_S 3654/08 (2002/91 adattato)
(adattato)
⇨ nuovo

⊗ La Commissione adegua ~~⊗ Gli adeguamenti~~ al progresso tecnico ~~dei~~ ⊗ i ⊗ punti ~~13~~ e ~~24~~
dell'allegato I ~~della presente direttiva.~~

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo ~~14~~21, paragrafo 2.

↓ PE-CO_S 3654/08 (2002/91 adattato) ⇒ Consiglio

Articolo ~~14~~21

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 *bis*, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

⇒ Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. ●

↕ nuovo ⇒ Consiglio

Articolo 22

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie a garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano dette disposizioni alla Commissione entro ⇒ [...] ● ⇒ [due anni e sei mesi dall'entrata in vigore] ● e la informano senza indugio di eventuali successive modifiche delle stesse.

↓ 2002/91 (adattato)

Articolo 23 ~~15~~

Recepimento

- ~~1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 4 gennaio 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione.~~

~~Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.~~

- ~~2. In caso di mancata disponibilità di esperti qualificati e/o riconosciuti, gli Stati membri dispongono di un ulteriore periodo di tre anni per applicare integralmente gli articoli 7, 8 e 9. Se si avvalgono di tale possibilità, essi ne danno comunicazione alla Commissione, fornendo le appropriate motivazioni, insieme ad un calendario per l'ulteriore attuazione della presente direttiva.~~

↓ nuovo

☞ Consiglio

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro ☞ [...] ☹ ☞ due anni dall'entrata in vigore ☹ , le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 2 a 17, 19 e 22 e agli allegati I e II della presente direttiva.
☞ [...] ☹

Le disposizioni relative agli articoli 2, 3, 9, da 10 a 12, 16, 17, 19 e 22 sono applicate
☞ [...] ☞ ☞ entro [due anni e sei mesi dall'entrata in vigore]. ☞

Le disposizioni relative agli articoli da 4 a 8, da 13 a 15 ☞ [...] ☞ sono applicate
☞ [...] ☞ ☞ entro [due anni e sei mesi dall'entrata in vigore] ☞ agli edifici occupati da
enti pubblici e ☞ [...] ☞ ☞ entro [tre anni dall'entrata in vigore] ☞ agli altri edifici.

☞ Essi possono rinviare l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 11, paragrafi 1 e 2 a
singole unità immobiliari affittate, fino al 31 dicembre 2015. Ciò non deve tuttavia
comportare che nello Stato membro interessato si rilasci un minor numero di attestati
rispetto a quello che sarebbe stato rilasciato a norma dell'attuale direttiva 2002/91/CE. ☞

Quando gli Stati membri adottano tali ☞ [...] ☞ ☞ misure ☞ , queste contengono un
riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della
pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che i riferimenti alla direttiva
abrogata dalla presente direttiva, contenuti nelle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative vigenti, devono essere intesi come riferimenti fatti alla presente direttiva.
Le modalità di detto riferimento nonché la forma redazionale di detta indicazione sono
decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di
diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 24
Abrogazione

La direttiva 2002/91/CE, modificata dal regolamento indicato nell'allegato III, parte A, è abrogata con effetto dal 1° febbraio 2012, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento nell'ordinamento nazionale e l'applicazione della direttiva indicati nell'allegato III, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.

↓ 2002/91 (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

Articolo 25 ~~46~~

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ~~giorno della~~ ☒ ventesimo giorno successivo alla ☒ pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* ☞ [...] ☞ ☞ dell'Unione europea ☞ .

Articolo ~~47~~ 26

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a [...]

Per il Parlamento europeo

Il presidente

[...]

Per il Consiglio

Il presidente

[...]

↓ 2002/91

⇒ nuovo

ALLEGATO I

Quadro generale per il calcolo del rendimento energetico degli edifici (⇒ di cui all' ⇐ articolo 3)

↓ nuovo

⇒ Consiglio

1. Il rendimento energetico di un edificio è determinato sulla base della quantità di energia, reale o calcolata, consumata annualmente per soddisfare i vari bisogni connessi con un uso normale dell'edificio e corrisponde al fabbisogno energetico per il riscaldamento e il raffreddamento (energia necessaria per evitare un surriscaldamento) che consente di mantenere la temperatura desiderata dell'edificio ➡ e coprire il fabbisogno di acqua calda nel settore domestico ⬅.

2. Il rendimento energetico degli edifici è espresso in modo chiaro e comprende anche ➡ un indicatore di rendimento energetico e ⬅ un indicatore numerico ➡ [...] ⬅ del consumo di energia primaria ➡, basato su fattori di energia primaria per vettore energetico, eventualmente basati su medie ponderate annuali nazionali o regionali o un valore specifico per la produzione in loco ⬅.

Il metodo di calcolo del rendimento energetico degli edifici deve tener conto delle norme europee ➡ ed essere coerente con la pertinente legislazione comunitaria, compresa la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ⬅.

↓ 2002/91 (adattato)

⇒ nuovo

13. ☒ Ai fini della determinazione del ☒ il metodo di calcolo ~~del rendimento energetico degli~~
~~edifici deve comprendere~~ ☒ si deve tener conto ☒ almeno ~~di~~ ☒ dei ☒ seguenti aspetti:

a) ⇒ le seguenti ☐ caratteristiche termiche effettive dell'edificio (~~murature esterne e~~ ☐,
comprese le sue ☐ divisioni interne, ~~ecc.~~);

↓ nuovo

- i) capacità termica;
- ii) isolamento;
- iii) riscaldamento passivo;
- iv) elementi di raffreddamento; e
- v) ponti termici;

↓ 2002/91 (adattato)

⇒ nuovo

~~Tali caratteristiche possono includere anche l'ermeticità.~~

- b) impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda, comprese le relative caratteristiche di coibentazione isolamento;
- c) ~~sistema~~ ☒ impianti ☒ di condizionamento d'aria;
- d) ventilazione ☒ naturale e meccanica, compresa eventualmente l'ermeticità all'aria ☒;

↓ 2002/91 (adattato)

⇒ nuovo

- e) impianto di illuminazione incorporato (principalmente per il settore non residenziale);
- f) ⇒ progettazione, ⇐ posizione e orientamento degli edifici, compreso il clima esterno;
- g) sistemi solari passivi e protezione solare;

~~h) ventilazione naturale;~~

ih) qualità climatica interna, incluso il clima degli ambienti interni progettato.

↓ nuovo

i) carichi interni.

↓ 2002/91 (adattato)

⇒ nuovo

24. Il calcolo deve tener conto, se del caso, dei vantaggi insiti nelle seguenti opzioni:

- a) ⇒ condizioni locali di esposizione al sole, ⇔ sistemi solari attivi ed altri impianti di generazione di calore ed elettricità a partire da fonti energetiche rinnovabili;
- b) sistemi di cogenerazione dell'elettricità;
- c) sistemi di riscaldamento e condizionamento a distanza (complesso di edifici/condomini);
- d) illuminazione naturale.

35. Ai fini del calcolo è necessario classificare adeguatamente gli edifici secondo ☒ le seguenti ☒ categorie:

- a) abitazioni monofamiliari di diverso tipo;
- b) condomini (di appartamenti);
- c) uffici;
- d) strutture scolastiche;

- e) ospedali;
 - f) alberghi e ristoranti;
 - g) impianti sportivi;
 - h) esercizi commerciali per la vendita all'ingrosso o al dettaglio;
 - i) altri tipi di fabbricati impieganti energia.
-

↴ nuovo

➡ Consiglio

ALLEGATO II

Sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di certificazione energetica e i rapporti di ispezione

1. Le autorità competenti o gli organismi da esse delegati per l'attuazione del sistema di controllo indipendente selezionano in modo casuale e sottopongono a verifica almeno ➡ [...] ➡ una percentuale statisticamente significativa ➡ di tutti gli attestati di rendimento energetico rilasciati nel corso di un anno.

La verifica ➡ [...] ➡ si basa sulle opzioni indicate qui ➡ di seguito ➡ [...] ➡ o su misure equivalenti ➡ :

- a) controllo della validità dei dati utilizzati ai fini della certificazione energetica dell'edificio e dei risultati riportati nell'attestato;
- b) controllo dei dati e verifica dei risultati riportati nell'attestato, comprese le raccomandazioni formulate;
- c) controllo esaustivo dei dati utilizzati ai fini della certificazione energetica dell'edificio, verifica esaustiva dei risultati indicati nell'attestato, comprese le raccomandazioni formulate, e visita in loco dell'edificio ➡ ove possibile ➡ per verificare la corrispondenza tra le specifiche riportate nell'attestato di certificazione energetica e l'edificio certificato.

➡ [...] ➡

↓ 2002/91
⇒ nuovo
⇒ Consiglio

ALLEGATO III

Parte A

Direttiva abrogata e modifica successiva

(di cui all'articolo 24)

Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio
(GU L 1 del 4.1.2003, pag. 65)

Regolamento [...] del Parlamento europeo e del
Consiglio
(GU [...])

unicamente il punto 9.9
dell'allegato

Parte B

Termini per il recepimento nell'ordinamento nazionale e l'applicazione

(di cui all'articolo 24)

Direttiva	Termine di recepimento	Data di applicazione
2002/91/CE	4 gennaio 2006	4 gennaio 2009 unicamente per gli articoli 7, 8 e 9

➡ Quadro metodologico comparativo ai fini dell'individuazione dei livelli ottimali
in funzione dei costi dei requisiti di rendimento energetico per edifici ed elementi edilizi

Il metodo comparativo consente agli Stati membri di determinare il rendimento energetico di edifici ed elementi edilizi e gli aspetti economici delle misure legate al rendimento energetico, e di collegarli al fine di individuare il livello ottimale in funzione dei costi.

Il quadro metodologico comparativo è corredato di linee guida per l'applicazione di tale quadro nel calcolo dei livelli di rendimento ottimali in funzione dei costi.

Il quadro metodologico comparativo consente di prendere in considerazione modelli di consumo, condizioni climatiche esterne, costi di investimento, categoria edilizia, costi di manutenzione e di funzionamento (compresi i costi energetici e il risparmio), eventuali utili derivanti dalla produzione di energia e eventuali costi di smaltimento. Esso dovrebbe basarsi sulle pertinenti norme europee legate alla presente direttiva.

Inoltre, la Commissione fornisce:

- linee guida per accompagnare il quadro metodologico comparativo, volte a consentire agli Stati membri di intraprendere le misure elencate in appresso;
- informazioni su una stima dell'evoluzione dei prezzi dell'energia nel lungo periodo;

Ai fini dell'applicazione del metodo comparativo da parte degli Stati membri, sono fissate condizioni generali, espresse da parametri, a livello di Stato membro.

Il quadro metodologico comparativo richiede che gli Stati membri:

- definiscano edifici di riferimento caratterizzati dalla loro funzionalità e posizione geografica, comprese le condizioni climatiche interne ed esterne, e rappresentativi di dette caratteristiche. Gli edifici di riferimento includono edifici residenziali e non residenziali, sia nuovi che già esistenti;
- definiscano le misure di efficienza energetica da valutare per gli edifici di riferimento. Può trattarsi di misure per singoli edifici nel loro insieme, per singoli elementi edilizi o una combinazione di elementi edilizi;

- valutino il fabbisogno di energia finale e primaria degli edifici di riferimento e degli edifici di riferimento in un contesto di applicazione delle misure di efficienza energetica definite;
- calcolino i costi (ossia il valore attuale netto) delle misure di efficienza energetica durante il ciclo di vita economica atteso (di cui al secondo trattino) applicate agli edifici di riferimento (di cui al primo trattino) ricorrendo ai principi del metodo comparativo.

Dal calcolo dei costi delle misure di efficienza energetica durante il ciclo di vita economica atteso, gli Stati membri ottengono l'efficienza in termini di costi dei vari livelli di requisiti minimi di rendimento energetico. Ciò consentirà di determinare i livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti di rendimento energetico. ➡

ALLEGATO IV

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 2002/91/CE	Presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, frase introduttiva	Articolo 2, frase introduttiva
Articolo 2, punto 1)	Articolo 2, punto 1)
-	Articolo 2, punto 2)
Articolo 2, punto 2)	Articolo 2, punto 3) e allegato I
-	Articolo 2, punti 4), 5), 6) e 7)
Articolo 2, punto 3)	Articolo 2, punto 8)
Articolo 2, punto 4)	Articolo 2, punto 9)
-	Articolo 2, punto 10)
Articolo 2, punto 5)	Articolo 2, punto 11)
Articolo 2, punto 6)	Articolo 2, punto 12)
Articolo 2, punto 7)	Articolo 2, punto 13)
Articolo 2, punto 8)	Articolo 2, punto 14)
Articolo 3	Articolo 19 e allegato I
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 2	-

Articolo 4, paragrafo 3	Articolo 4, paragrafo 2
-	Articolo 4, paragrafo 3
-	Articolo 4, paragrafo 4
-	Articolo 5
Articolo 5	Articolo 6, paragrafo 1
-	Articolo 6, paragrafo 2
Articolo 6	Articolo 7
-	Articolo 8
-	Articolo 9
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 10, paragrafo 5, articolo 11, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6
Articolo 7, paragrafo 2	Articolo 10, paragrafi 1 e 2
Articolo 7, paragrafo 3	Articolo 12
-	Articolo 11, paragrafi 4, 7 e 8
Articolo 8, frase introduttiva	Articolo 13, frase introduttiva
Articolo 8, lettera a)	Articolo 13, paragrafi 1 e 3
-	Articolo 13, paragrafo 2
Articolo 8, lettera b)	Articolo 13, paragrafo 4
Articolo 9	Articolo 14, paragrafo 1
-	Articolo 14, paragrafo 2

-	Articolo 15
Articolo 10	Articolo 16
-	Articolo 17
Articolo 11, frase introduttiva	Articolo 18, frase introduttiva
Articolo 11, lettera a)	-
-	Articolo 18, lettera a)
Articolo 11, lettera b)	Articolo 18, lettera b)
Articolo 12	Articolo 19
Articolo 13	Articolo 20
Articolo 14, paragrafo 1	Articolo 21, paragrafo 1
Articolo 14, paragrafo 2	Articolo 21, paragrafo 2
Articolo 14, paragrafo 3	-
-	Articolo 22
Articolo 15, paragrafo 1	Articolo 23, paragrafi 1 e 2
Articolo 15, paragrafo 2	-
-	Articolo 24
Articolo 16	Articolo 25
Articolo 17	Articolo 26
Allegato	Allegato I
-	Allegati da II a IV